

Legge regionale 3 agosto 2011, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali').

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30)

1. Al termine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)) sono aggiunte le parole "o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti".
2. Al termine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2006 sono aggiunte le parole "o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco".
3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2006 le parole "a), b)" sono soppresse.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 3 agosto 2011

Roberto Cota

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 157

Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 'Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali')

- Presentata dal Consigliere regionale Cattaneo il 27 luglio 2011
- Assegnata per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 27 luglio 2011
- Nominato relatore Angelo Burzi
- Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 02 agosto 2011 con 53 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 30/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“ Art. 2. (Composizione)

1. Il CAL è composto da:

- a) i presidenti delle province della Regione o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco;
- c) 5 presidenti di comunità montane;
- d) 2 Presidenti di comunità collinari;
- e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;
- f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;
- g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere c), d) e), f).

2. I componenti di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f) sono eletti secondo le modalità descritte all'articolo 4.

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.”.